

**Codice Civile**  
**Libro Quinto: Del lavoro**  
**Titolo II: Del lavoro nell'impresa**  
**Capo I: Dell'impresa in generale**  
**Sezione I: Dell'imprenditore**

Art. 2104 **Diligenza del prestatore di lavoro**

**Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale (1176).**

**Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.**

Art. 2105 **Obbligo di fedeltà**

**Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, non divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.**

Art. 2106 **Sanzioni disciplinari**

**L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione (e in conformità delle norme corporative) (att. 97).**